

LEGGE REGIONALE 07 giugno 2013, n. 10

Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

1. L'alea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità fissate in particolare dall'articolo 1, comma 5, dello Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale:"

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è inserito il seguente:

"1 bis. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono realizzate direttamente o mediante la concessione di contributi ad amministrazioni pubbliche, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Nella concessione dei contributi ad organismi e associazioni senza scopo di lucro costituisce elemento di preferenza la promozione, la valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero quale finalità statutaria principale del soggetto richiedente il beneficio."

Art. 2

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

1. All'alea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: *"destinati ai soggetti"* sono soppresse.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogata.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: *"gli stessi"* sono sostituite dalle seguenti: *"i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)"*.

4. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

"2. Le iniziative regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono volte a:

a) diffondere e valorizzare fra le comunità venete all'estero la cultura e l'identità veneta, avendo particolare riguardo allo sviluppo di interrelazioni sociali, culturali ed economiche tra la Regione del Veneto e le realtà venete all'estero, nonché allo sviluppo delle professionalità dei giovani all'estero;

b) promuovere l'organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di turismo sociale nel Veneto;

c) promuovere rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra università, istituzioni scolastiche, associazioni per facilitare una maggiore sensibilizzazione ai problemi dell'emigrazione e per agevolare occasioni di conoscenza, di confronto e di scambio interculturali;

d) fornire assistenza nei casi in cui si verificano all'estero particolari eventi socio-politici;

e) curare e sostenere la diffusione, fra le comunità dei veneti all'estero, delle relative pubblicazioni e del materiale audiovisivo e/o radiofonico;

f) prevedere riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo."

Art. 3

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, la parola: "*promuove*" è sostituita dalle seguenti: "*può promuovere*".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogata.

Art. 4

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:
"1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di quattro anni, che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di attribuzione dei contributi e per garantire l'accesso alle fasce più deboli."
2. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:
"4. L'alloggio, per un periodo di cinque anni dalla data di assegnazione del contributo, non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e del suo nucleo familiare, pena la revoca dello stesso."
3. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:
"5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere stati effettuati anche nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda; la realizzazione in tale periodo deve essere comprovata da idonea documentazione."
4. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:
"6. Ai fini della liquidazione del contributo, la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1 deve essere prodotta, pena la decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno di assegnazione del contributo medesimo."
5. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogato.
6. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogato.

Art. 5

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: "*n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L10*" sono sostituite dalle seguenti: "*n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,*".

Art. 6

Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

1. L'articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogato.

Art. 7

Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

1. L'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogato.

Art. 8

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni

1. L'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Interventi socio-assistenziali

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da almeno un anno e da non più di tre, la Giunta regionale, in relazione a comprovate situazioni di particolare bisogno, può disporre il rimborso, anche parziale, delle seguenti tipologie di spese:

a) di viaggio, comprese le spese del nucleo familiare che viaggia assieme agli aventi diritto o che si riunisca agli stessi entro un periodo massimo di sei mesi;

b) di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, del mobilio e di attrezzature varie;

c) di prima sistemazione;

d) di trasporto delle salme dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'estero nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le situazioni di particolare bisogno e le modalità del rimborso delle spese di cui al comma 1."

Art. 9

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, sono aggiunte le seguenti parole: "*con particolare riguardo a quelle intese al mantenimento del patrimonio linguistico*".

Art. 10

Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Iniziative e relazioni economico-sociali

1. La Regione riconosce, valorizza e sostiene le relazioni economico-sociali con le realtà imprenditoriali venete all'estero, anche in collaborazione con le associazioni, i comitati e le federazioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettere a) e c).

2. La Regione favorisce altresì rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra università, istituzioni scolastiche e associazioni, al fine di sviluppare produttive relazioni sociali, culturali ed economiche."

Art. 11

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è aggiunta la seguente:

"c bis) allo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione e di informazione."

Art. 12

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

1. L'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

*"Art. 11
Formazione e aggiornamento culturale*

1. La Regione promuove iniziative per la formazione, la riqualificazione professionale e l'aggiornamento culturale a favore dei seguenti soggetti che intendano mantenere la propria residenza all'estero:

a) i cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;

b) il coniuge superstite e i discendenti fino alla quinta generazione dei soggetti di cui alla lettera a).".

**Art. 13
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"**

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. La Regione promuove a favore dei soggetti di cui all'articolo 11:

a) l'organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di turismo sociale nella Regione;

b) iniziative di scambio culturale, da realizzarsi in Veneto e nei paesi dove operano le collettività venete.".

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogato.

**Art. 14
Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"**

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: *"di cui all'articolo 1, comma 1"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui all'articolo 11"*.

**Art. 15
Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"**

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole *"di cui all'articolo 1, comma 1"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui all'articolo 11"*.

**Art. 16
Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni**

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituita dalla seguente:

"c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), dalle stesse designato;".

2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituita dalla seguente:

"d) da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) del Veneto;".

3. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogata.

4. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è aggiunta la seguente:

"g bis) da un rappresentante dei giovani veneti od oriundi veneti entro la quinta generazione e di età compresa fra i diciotto e i trentanove anni, designato in sede del Meeting annuale di cui all'articolo 16 bis.".

5. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni, dopo le parole: *"almeno una volta all'anno"* sono inserite le seguenti: *"preferibilmente in una località del Veneto da definirsi, di volta in volta,*

nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 14".

6. Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: "*comma 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*comma 3*".

7. Al comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: "*alle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti*" sono sostituite dalle seguenti: "*al rimborso totale o parziale delle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti di cui al comma 3,*".

Art. 17

Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 16 bis

Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero

1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l'importanza assunti dai giovani nell'ambito dell'associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell'identità veneta all'estero, promuove la componente giovanile dell'associazionismo di settore operante in Veneto e all'estero, attraverso l'organizzazione del "Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero", di seguito denominato Meeting.

2. Il Meeting si svolge annualmente in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all'articolo 16.

3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la quinta generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell'associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro regionale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione."

Art. 18

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale conferisce, secondo criteri e modalità da definirsi con apposito provvedimento, riconoscimenti agli emigrati veneti che con la loro attività abbiano onorato il Veneto nel mondo."

Art. 19

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: "*La Regione riconosce le attività svolte dalle associazioni che operano a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 residenti all'estero o nel Veneto*" sono sostituite dalle seguenti: "*La Regione riconosce il ruolo fondamentale dell'associazionismo operante nel Veneto e all'estero a favore dei veneti nel mondo e ne valorizza e sostiene l'attività*".

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituita dalla seguente:

"a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo;"

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"b) dei circoli aventi sedi all'estero, che abbiano almeno cinquanta iscritti e che operino con carattere di continuità, da almeno tre anni, a favore dei veneti nel mondo;"

4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"c) dei comitati o delle federazioni all'estero che svolgano attività con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato."

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Presso la Giunta regionale è altresì istituito un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo e che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta.

2 ter. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le modalità e la documentazione necessaria ai fini della iscrizione delle aggregazioni nell'elenco di cui al comma 2 bis."

6. Il comma 4 bis dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

"4 bis. La Giunta regionale può concedere alle associazioni, ai comitati e alle federazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, secondo criteri e modalità da definirsi con apposito provvedimento, contributi annuali per le spese di funzionamento dagli stessi sostenute in stretto collegamento all'attività associativa svolta e debitamente documentate."

Art. 20 Abrogazioni

1. L'articolo 48 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" è abrogato.

Art. 21 Disposizioni finali

1. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 19 si applica anche ai circoli già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al registro regionale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2.

Art. 22 Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 165.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0170 "Iniziativa per gli emigrati veneti" del bilancio di previsione 2013.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0081 "Interventi nel campo delle abitazioni per i veneti rimpatriati" del bilancio di previsione 2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 giugno 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 3 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 4 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni

Art. 5 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 7 - Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 8 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni

Art. 9 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 10 - Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 11 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 12 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 13 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 14 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 15 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 16 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni

Art. 17 - Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 18 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 19 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni

Art. 20 - Abrogazioni

Art. 21 - Disposizioni finali

Art. 22 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 giugno 2013, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa della Giunta regionale e dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato rispettivamente un disegno di legge e una proposta di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:

- disegno di legge relativo a "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"" (deliberazione della Giunta regionale n. 15/DDDL del 25 giugno 2012) (progetto di legge n. 293);

- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Bond, Reolon, Marotta, Bottacin, Bortolussi, Valdegamberi, Pettendè e Ruffato relativa a "Modifica alla legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"" (progetto di legge n. 301);

- I progetti di legge sono stati assegnati alla Terza Commissione consiliare;

- La Terza Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni";

- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 24 gennaio 2013;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luca Baggio, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 maggio 2013, n. 10.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luca Baggio, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il profondo cambiamento del contesto socio - economico mondiale degli ultimi anni, con una diretta incidenza anche sulla natura e sull'andamento dei flussi migratori, ha reso opportuno apportare alcune modifiche al testo normativo disciplinante le iniziative a favore dei veneti nel mondo, in vigore da gennaio 2003.

La legge regionale n. 2/2003 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", che ha sostituito la precedente normativa n. 25/1995 in materia di emigrazione, è infatti stata pensata per sostenere in modo particolare i corregionali residenti in Argentina, nonché i loro discendenti, in un momento di gravi difficoltà socio-economiche presenti fin dal 2001 nel Paese sudamericano.

Nello specifico, erano calibrate per fornire un aiuto concreto ai veneti in Argentina l'estensione fino alla terza generazione dei destinatari degli interventi regionali, con riferimento alla storia dell'emigrazione veneta nel Paese sudamericano a partire dalla fine dell'ottocento, l'istituzione in Veneto di sportelli informativi volti ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, le iniziative atte a promuovere l'inserimento scolastico, la formazione e la riqualificazione professionale nel territorio regionale degli oriundi veneti.

Ora, con la crisi argentina ormai alle spalle e il mutato quadro economico mondiale, è profondamente cambiata anche la natura dell'emigrazione veneta, con un sensibile ridimensionamento dei flussi provenienti dai Paesi sudamericani e al contempo la nascita di una nuova e diversa emigrazione costituita da professionalità venete dirette verso i maggiori Paesi industrializzati del

mondo.

Inoltre, vi è un numero sempre maggiore di oriundi veneti, ormai anche di quinta generazione, residenti all'estero, che sentono particolarmente vivo il legame con la terra d'origine e che chiedono al Veneto non solo vicinanza, ma soprattutto sostegno nello sviluppo dell'associazionismo di settore e nella promozione di calibrate iniziative formative, culturali e di scambio che interessino i Paesi di maggiore emigrazione.

In un tale contesto, l'allargamento alla quinta generazione di emigrati veneti dell'ambito dei destinatari delle iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, di soggiorni, turismo sociale e scambi rivolti ai corregionali residenti all'estero, è finalizzata a rafforzare e mantenere vive le tradizioni e la cultura veneta anche in quei paesi di vecchia emigrazione, i cui giovani ormai giunti alla quarta o quinta generazione, rischierebbero altrimenti di rimanere esclusi dall'applicazione dei benefici e delle iniziative previsti dalla legge di cui trattasi. Al contrario, si ritiene di confermare il limite della terza generazione per gli oriundi veneti che decidono di stabilirsi in Veneto, in considerazione del fatto che, soprattutto in un periodo di difficile congiuntura economica come quello che stiamo vivendo, sembra opportuno limitare il sostegno regionale volto ad agevolare l'inserimento nel contesto socio-economico veneto ai soli soggetti che con la Regione conservino un apprezzabile legame culturale, linguistico ed affettivo, affinità queste difficilmente riscontrabili anche nei discendenti di quarta e di quinta generazione.

Recependo le indicazioni del rinnovato testo statutario, si è provveduto inoltre, nelle disposizioni generali del testo normativo, a sottolineare, attraverso il richiamo all'articolo 1, comma 5, dello Statuto stesso, l'importanza dei legami, dei rapporti e degli scambi con le collettività venete all'estero.

In tale ottica, nel sostegno garantito a tali collettività, sarà valutato come criterio preferenziale per l'assegnazione dei contributi l'assunzione quale finalità principale, nello statuto del soggetto richiedente, della promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero.

Venendo alle specifiche modifiche proposte al testo normativo, si segnala, con riferimento all'articolo 8 "Interventi socio - assistenziali", che la Regione avoca a sé la competenza, prima comunale, di concedere contributi per facilitare il rientro in Veneto dei veneti emigrati e dei loro discendenti, con l'intento di sgravare gli enti locali di un compito oneroso. Nello stesso tempo, poiché il testo attualmente vigente rimette alla decisione dei singoli comuni la corresponsione del beneficio in discorso creando con ciò potenziali situazioni di disparità di trattamento sul territorio regionale, con la modifica proposta la Regione semplifica la procedura e garantisce parità di trattamento.

Sono stati, altresì, recepiti alcuni suggerimenti espressi dalle Associazioni venete di emigrazione, durante la riunione della Consulta tenutasi in Canada nel mese di ottobre 2011.

In particolare, è stato modificato quanto disposto alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 16 "Consulta dei Veneti nel mondo", prevedendo la partecipazione in seno alla Consulta stessa di un rappresentante per ciascuna delle Associazioni iscritte nell'apposito registro regionale, dalle stesse designato, in luogo dell'originaria previsione di cinque soli rappresentanti designati congiuntamente dalle Associazioni.

In questo modo, viene considerevolmente allargata la rappresentanza della base associazionistica nella Consulta dei Veneti nel mondo.

Inoltre, mentre fino ad ora la Consulta veniva convocata, alternativamente, una volta in Veneto e una volta all'estero, si prevede, con la modifica proposta, che la stessa sia riunita sempre in Veneto, in una località da definirsi nell'ambito del piano annuale. Ciò per consentire un maggior radicamento dell'organismo nel territorio veneto e, non ultimo, per consentire un risparmio di spesa, che si persegue anche prevedendo il rimborso totale o parziale delle spese di viaggio ai soli rappresentanti dei Comitati e Federazioni esteri.

Una importante novità è costituita dall'introduzione dell'articolo 16 bis "Meeting del coordinamento dei giovani veneti residenti all'estero".

Attraverso una specifica e dedicata previsione normativa viene istituzionalizzata l'organizzazione dell'annuale Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero, con spese a totale o parziale carico della Giunta regionale, riconoscendo per tal via all'evento un ruolo fondamentale nella partecipazione dei giovani in seno alla realtà dell'associazionismo in termini di iniziative, idee e proposte.

In accoglimento di specifiche richieste del mondo dell'associazionismo, si è provveduto alla modifica parziale dell'articolo 18 "Associazionismo", da un lato prevedendo un contributo alle spese di funzionamento anche alle Associazioni venete iscritte al registro regionale di cui al medesimo articolo 18, in analogia a quanto già previsto per i Comitati iscritti, dall'altro portando a cinquanta il numero minimo dei soci necessario per l'iscrizione dei Circoli al nominato registro regionale (articolo 18, comma

2, lettera b).

Alla base della proposta di parziale modifica della legge regionale a favore dei veneti nel mondo vi è, inoltre, l'intento di rendere più chiaro e snello il testo normativo, provvedendo ad abrogare o modificare quei punti della vigente normativa regionale che appaiono non più attuali, anche in considerazione dell'entrata in vigore di nuove normative statali, o che hanno conosciuto scarsa se non addirittura nessuna applicazione negli ultimi anni.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 24 gennaio 2013, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al testo modificato anche nel titolo che si allega.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Baggio con delega Toscani), Popolo della Libertà (Mainardi) e Misto (Sandri). Astenuti i rappresentanti del gruppo Partito Democratico Veneto (Fasoli e Bortoli).

Della relazione in aula è incaricato il consigliere Baggio.";

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Finalità e destinatari.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità fissate in particolare dall'articolo 1, comma 5, dello Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale:

a) promuove iniziative miranti a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale:

1) dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;

2) del coniuge superstite e dei discendenti fino alla terza generazione dei soggetti di cui al punto 1);

b) interviene nei confronti della collettività veneta all'estero per garantire il mantenimento della identità veneta e migliorare la conoscenza della cultura di origine.

1 bis. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono realizzate direttamente o mediante la concessione di contributi ad amministrazioni pubbliche, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Nella concessione dei contributi ad organismi e associazioni senza scopo di lucro costituisce elemento di preferenza la promozione, la valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero quale finalità statutaria principale del soggetto richiedente il beneficio.

2. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

3. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (testo tra parentesi quadra è abrogato):

"Art. 2 - Iniziative e interventi.

1. Le iniziative e gli interventi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono volti:

- a) ad agevolare e favorire il rientro e l'inserimento nel territorio regionale;
- b) [ad assumere, sostenere e sviluppare iniziative e attività culturali, organizzando nel territorio regionale soggiorni culturali, nonché iniziative di turismo sociale e di interscambio;]
- c) a concorrere con le autonomie locali e funzionali nell'assistenza, qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) stabiliscano la loro residenza nel Veneto.

2. *Le iniziative regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono volte a:*

- a) diffondere e valorizzare fra le comunità venete all'estero la cultura e l'identità veneta, avendo particolare riguardo allo sviluppo di interrelazioni sociali, culturali ed economiche tra la Regione del Veneto e le realtà venete all'estero, nonché allo sviluppo delle professionalità dei giovani all'estero;*
- b) promuovere l'organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di turismo sociale nel Veneto;*
- c) promuovere rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra università, istituzioni scolastiche, associazioni per facilitare una maggiore sensibilizzazione ai problemi dell'emigrazione e per agevolare occasioni di conoscenza, di confronto e di scambio interculturali;*
- d) fornire assistenza nei casi in cui si verificano all'estero particolari eventi socio-politici;*
- e) curare e sostenere la diffusione, fra le comunità dei veneti all'estero, delle relative pubblicazioni e del materiale audiovisivo e/o radiofonico;*
- f) prevedere riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo."*

3. La Regione effettua e sostiene, altresì, studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (testo tra parentesi quadra è abrogato):

"Art. 3 - Sportelli informativi.

1. La Regione può promuovere l'istituzione di sportelli informativi a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), volti a:

- a) [agevolare l'incontro domanda-offerta di lavoro;]
- b) garantire consulenza e assistenza nelle pratiche relative al rientro e all'inserimento degli stessi nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire gli sportelli informativi di cui al comma 1 e può affidarne la gestione alle amministrazioni provinciali, alle associazioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), alle associazioni delle categorie economiche e ad altri enti e associazioni."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (testo tra parentesi quadra è abrogato):

"Art. 4 - Alloggio.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di quattro anni, che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione

straordinaria, ampliamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di attribuzione dei contributi e per garantire l'accesso alle fasce più deboli.

2. In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso e non devono aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici.

3. L'abitazione che viene sistemata o adeguata deve essere l'unica di proprietà del richiedente e dei componenti il nucleo familiare o l'unica sulla quale gli stessi possono esercitare i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

4. L'alloggio, per un periodo di cinque anni dalla data di assegnazione del contributo, non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e del suo nucleo familiare, pena la revoca dello stesso.

5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere stati effettuati anche nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda; la realizzazione in tale periodo deve essere comprovata da idonea documentazione.

6. Ai fini della liquidazione del contributo, la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1 deve essere prodotta, pena la decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno di assegnazione del contributo medesimo.

7. [I comuni, nel determinare le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni, possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), una quota fino ad un massimo del dieci per cento.]

8. [La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, che prevedono anche concessioni di contributi, con le imprese che assumono a tempo indeterminato i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), al fine di agevolare il reperimento di alloggi.]".

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Incentivazione di attività produttive

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, anche tramite gli enti locali, contributi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di due anni, che intendano avviare nel territorio regionale attività produttive in forma singola o cooperativistica.

2. Il contributo in conto capitale è concesso per investimenti finalizzati all'avvio dell'attività produttiva nella misura massima del trenta per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque entro i limiti massimi fissati nel programma annuale di cui all'articolo 14, comma 2. Tale contributo non può essere cumulato con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali e comunitarie.

3. I destinatari dei contributi di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'attività di impresa.

4. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono erogabili nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis)".

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2003, abrogato dalla presente legge, è il seguente:

[Art. 6 - Inserimento scolastico.

1. Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari, promuove:

- a) corsi di orientamento, di formazione linguistica e di inserimento scolastico;
- b) iniziative miranti al riconoscimento degli studi compiuti all'estero.]

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2003, abrogato dalla presente legge, è il seguente:

[Art. 7 - Formazione e riqualificazione professionale.

1. La Regione, nell'ambito dei programmi di formazione professionale e in concorso con i piani nazionali e comunitari, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

2. La Regione promuove, altresì, iniziative di aggiornamento culturale per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni.]

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Iniziative e attività culturali.

1. La Regione favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare fra le comunità venete nel mondo il valore della identità veneta e della patria di origine e a rinsaldare i rapporti culturali con il Veneto *con particolare riguardo a quelle intese al mantenimento del patrimonio linguistico.*

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate anche in concorso con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali e associazioni per l'emigrazione di cui all'articolo 18."

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - Informazione.

1. La Regione provvede:

- a) all'informazione sulle proprie attività legislative e amministrative, sulla realtà economica, culturale e sociale del Veneto e su quanto sia di interesse per i veneti nel mondo, compreso l'utilizzo dei benefici previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- b) alla diffusione, tra le comunità dei veneti nel mondo, di quotidiani, di pubblicazioni e di materiale audiovisivo e radiofonico e di quanto risulti utile per rinsaldare e per sviluppare i rapporti culturali ed economici con la terra di origine;
- c) a promuovere l'informazione di ritorno da parte delle comunità venete all'estero.

c bis) allo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione e di informazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può sostenere iniziative promosse da enti e associazioni."

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (testo tra parentesi quadra è abrogato):

"Art. 12 - Soggiorni, scambi e turismo sociale.

1. *La Regione promuove a favore dei soggetti di cui all'articolo 11:*

a) l'organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di turismo sociale nella Regione;

b) iniziative di scambio culturale, da realizzarsi in Veneto e nei paesi dove operano le collettività venete.

2. [Per le iniziative di cui al comma 1 la Giunta regionale utilizza anche le risorse previste dalla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della produzione degli scambi socio-culturali" e successive modificazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla stessa.]"

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Interventi in caso di situazioni particolari.

1. La Giunta regionale, nel caso si verificano all'estero calamità naturali o particolari eventi sociali, economici o politici, può stipulare accordi con il Governo interessato che prevedano prestazioni di tipo socio-sanitario a favore dei soggetti *di cui all'articolo 11* ivi residenti, sentita la competente commissione consiliare."

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Conferenza d'area.

1. Allo scopo di garantire un proficuo collegamento con i veneti delle diverse aree geografiche e per assicurare una più estesa partecipazione, la Giunta regionale può promuovere conferenze d'area all'estero, alle quali partecipano il Presidente della commissione consiliare regionale competente, o suo delegato, i rappresentanti dei soggetti *di cui all'articolo 11* residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni, culturali ed economiche, operanti in Italia e nell'area geografica prescelta.

2. La Giunta regionale, in sede di approvazione del programma annuale, individua l'area geografica, definisce le modalità di organizzazione delle conferenze d'area, ivi compresi i rimborsi dei viaggi e i costi per l'ospitalità dei partecipanti."

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (testo tra parentesi quadra è abrogato):

"Art. 16 - Consulta dei veneti nel mondo.

1. È istituita la Consulta dei veneti nel mondo di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato.

3. La Consulta è composta:

a) dal Presidente della commissione consiliare regionale competente, o suo delegato;

b) da un rappresentante per ciascun comitato o federazione all'estero, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);

c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), dalle stesse designato;

d) da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) del Veneto;

e) da un rappresentante designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;

f) da un rappresentante designato dalle Università del Veneto;

g) [da un rappresentante designato dai patronati sindacali operanti in Italia a favore dei veneti nel mondo].

g bis) da un rappresentante dei giovani veneti od oriundi veneti entro la quinta generazione e di età compresa fra i diciotto e i trentanove anni, designato in sede del Meeting annuale di cui all'articolo 16 bis.

4. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno *preferibilmente in una località del Veneto da definirsi, di volta in volta, nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 14* e ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale e del programma annuale di cui all'articolo 14.

5. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione degli organismi interessati, e restano in carica fino a sei mesi dopo la scadenza della Giunta regionale; qualora le designazioni di cui al comma 3 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, se ne prescinde.

6. La Consulta, nella prima riunione, elegge al proprio interno un Vicepresidente scelto tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma 3.

7. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura amministrativa regionale competente nella materia, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

8. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'attività della Consulta, *nonché al rimborso totale o parziale delle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti di cui al comma 3*, qualora non sia già previsto il rimborso da parte dell'ente di appartenenza."

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 18 - Associazionismo.

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale dell'associazionismo operante nel Veneto e all'estero a favore dei veneti nel mondo e ne valorizza e sostiene l'attività, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.

2. Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:

a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo;

b) dei circoli aventi sedi all'estero, che abbiano almeno cinquanta iscritti e che operino con carattere di continuità, da almeno tre anni, a favore dei veneti nel mondo;

c) dei comitati o delle federazioni all'estero che svolgano attività con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.

2 bis. Presso la Giunta regionale è altresì istituito un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo e che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta.

2 ter. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le modalità e la documentazione necessaria ai fini della iscrizione delle aggregazioni nell'elenco di cui al comma 2 bis.

3. Le associazioni, i circoli e i comitati o le federazioni all'estero già iscritti nei registri regionali ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i veneti nel mondo" e successive modificazioni, sono iscritti di diritto nei registri previsti al comma 2.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti ai registri regionali per le iniziative di cui alla presente legge.

4 bis. La Giunta regionale può concedere alle associazioni, ai comitati e alle federazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, secondo criteri e modalità da definirsi con apposito provvedimento, contributi annuali per le spese di funzionamento dagli stessi sostenute in stretto collegamento all'attività associativa svolta e debitamente documentate."

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 48 della legge regionale n. 2/2003, abrogato dalla presente legge, è il seguente:

[Art. 48 - Meeting del Coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero.

1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l'importanza assunti dai giovani nell'ambito dell'associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell'identità veneta all'estero, promuove la componente giovanile dell'associazionismo di settore operante in Veneto e all'estero, attraverso l'organizzazione del "Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero" di seguito denominato Meeting.

2. Il Meeting si svolge per l'anno 2012 in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni.

3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la terza generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell'associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritti al registro regionale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni, designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio finanziario 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0170 "Iniziativa per gli emigrati veneti" del bilancio di previsione 2012.].

4. Struttura di riferimento

Unità di progetto flussi migratori